

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe Emanuele INDELICATO, Sanzio SABBATINI, Giuseppe Daniele FICHERA, Michele LEONE, Desiderio SURIANO e della società ASD CITTA' DI MISTERBIANCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe Emanuele INDELICATO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Misterbianco, consentito e comunque non impedito che nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 il sig. Giuseppe Fichera svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente e di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Misterbianco militante nel campionato di Promozione, in assenza di tesseramento per tale società e nonostante la licenza UEFA B della quale lo stesso era titolare fosse scaduta in data 31.12.2021;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Misterbianco, consentito e comunque non impedito che nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 il sig. Michele Leone svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente della società A.S.D. Città di Misterbianco in assenza di tesseramento per la tale società;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Misterbianco, consentito e comunque non impedito che nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, il sig. Desiderio Suriano svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Misterbianco militante nel campionato di Promozione in mancanza di tesseramento per tale società e nonostante la licenza UEFA B della quale lo stesso era titolare fosse scaduta in data 31.12.2024;

Sanzio SABBATINI, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 35, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 25.10.2025 in occasione della gara Città di Misterbianco – Atletico Messina, valevole per il campionato di Promozione, posto in essere i seguenti atti e comportamenti:

- al cinquantatreesimo minuto del secondo tempo fatto accesso nel recinto di gioco, pur non essendo iscritto nella distinta di gara, si è avvicinato fino ad arrivare faccia a faccia prima all'assistente numero due e poi al direttore di gara inveendo contro gli stessi in maniera minacciosa e proferendo espressioni offensive e volgari;

- a fine gara, ha spinto il direttore di gara con le mani all'altezza della faccia facendolo indietreggiare e poi ha stretto il collo dell'arbitro con entrambe le mani per qualche secondo costringendolo ad indietreggiare, proferendo più volte espressioni offensive e miancciose;
- al termine della gara ha tentato di tirare un calcio all'assistente numero due, senza riuscire nel suo intento solo grazie all'intervento di altri tesserati che lo hanno trattenuto;
- mentre la terna arbitrale lasciava l'impianto sportivo al termine della gara, ha rivolto ai componenti della stessa espressioni offensive;

Giuseppe Daniele FICHERA, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli art. 37, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente e di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Misterbianco militante nel campionato di Promozione in mancanza di tesseramento per tale società e nonostante la licenza UEFA B di titolarità dello stesso fosse scaduta in data 31.12.2021;

Michele LEONE, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione:

- a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente della società A.S.D. Città di Misterbianco in assenza di tesseramento per tale società;
- b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della propria audizione da parte della Procura Federale in data 24.2.2026, rilasciato una dichiarazione mendace affermando di non conoscere la persona non inserita nella distinta di gara che ha fatto ingresso sul terreno di gioco ed ha aggredito la terna arbitrale nel corso ed al termine della gara Città di Misterbianco – Atletico Messina valevole per il Campionato di Promozione, pur trattandosi del vice presidente della società A.S.D. Città di Misterbianco Sig. Sanzio Sabbatini;

Desiderio SURIANO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione:

- a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Misterbianco militante nel campionato di Promozione in assenza di tesseramento per tale società e nonostante la licenza UEFA B della quale era titolare fosse scaduta in data 31.12.2024;
- b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della propria audizione da parte della Procura Federale in data 24.2.2026, rilasciato una dichiarazione mendace affermando di non conoscere la persona non inserita nella distinta di gara che ha fatto ingresso sul terreno di gioco ed ha aggredito la terna arbitrale nel corso ed al termine della gara Città di Misterbianco – Atletico Messina valevole per il Campionato di Promozione, pur trattandosi del vice presidente della società A.S.D. Città di Misterbianco Sig. Sanzio Sabbatini;

ASD CITTA' DI MISTERBIANCO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe Emanuele Indelicato e nel cui interesse nel cui ambito i Sig.ri Giuseppe Fichera, Michele Leone e Desiderio Suriano hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe Emanuele INDELICATO,
 - Sig. Sanzio SABBATINI,
 - Sig. Giuseppe Daniele FICHERA,
 - Sig. Michele LEONE,
 - Sig. Desiderio SURIANO,
 - Società ASD CITTA' DI MISTERBIANCO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Emanuele Indelicato;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe Emanuele INDELICATO,
 - 1 (uno) anno di inibizione per il Sig. Sanzio SABBATINI,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe Daniele FICHERA,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele LEONE,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Desiderio SURIANO,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CITTA' DI MISTERBIANCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò